

IUSLETTER

- periodico di informazione e aggiornamento giuridico -



Serie V

n. 18

maggio

2003

COPIA PER:

a cura di

LA SCALA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE
milano - torino - vicenza - padova - verona - mantova

www.lascalaw.com

**La redazione di Iusletter segnala a tutti i lettori
di aver contribuito all'organizzazione
di un'interessante occasione di approfondimento e confronto**

- Convegno -

RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E RAPPORTI BANCARI

Milano, 3 luglio 2003
ore 14.15
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 61

Relatori:

Massimo Belcredi, Straordinario di finanza aziendale, Università Cattolica di Milano
Sergio Scotti Camuzzi, Ordinario di diritto bancario, Università Cattolica di Milano
Danilo Galletti, Associato di diritto commerciale, Università di Trento,
già giudice presso il Tribunale di Monza
Marco Lamandini, Straordinario di diritto commerciale, Università di Bologna
Gaetano Presti, Straordinario di diritto commerciale, Università Cattolica di Milano
Umberto Tombari, Straordinario di diritto commerciale, Università di Firenze,
già componente della Commissione Vietti

Partecipazione aperta a tutti i lettori di Iusletter

Servizi on-line www.lascalaw.com



Lo Studio Legale **La Scala & Associati** comunica a tutti i Lettori di Iusletter la possibilità di ricevere, secondo la periodicità sotto indicata, la regolare **segnalazione** degli **aggiornamenti relativi ai Servizi on-line** offerti agli utenti del proprio sito Internet.

In particolare, ciascun utente potrà ricevere:

- una e-mail giornaliera (di norma entro le 9.30 del mattino) con il link immediato alla **rassegna stampa legale ed economica** del giorno (da *Il Corriere della Sera*, *Il Sole 24 Ore*, *Italia Oggi*);
- una e-mail settimanale con la segnalazione dell'avvenuto aggiornamento di **Iusletter In Progress** ed il relativo link;
- una e-mail bimestrale con la segnalazione dell'avvenuta pubblicazione del nuovo numero di **Iusletter** ed il relativo link, che consente di scaricare l'intera rivista.

Chi intende ricevere le suddette segnalazioni (tutte ovvero solo alcune di esse), è pregato di volerci comunicare il suo indirizzo e-mail, **inviando un messaggio** al seguente indirizzo di posta elettronica: **f.rossini@lascalaw.com**

Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalarci una diversa volontà al riguardo.
Il servizio è assolutamente **gratuito**.

SOMMARIO

ATTUALITA' NORMATIVE

- 1 Nuove regole per le cause avanti il Giudice di Pace radicate dopo il 10 febbraio 2003.
- 1 Consob: nuove disposizioni in materia di obblighi di comunicazione e trasmissione di atti e documenti.

DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

- 2 La mora non imputabile in materia di obbligazioni pecuniarie.
- 2 A doppia velocità i crediti delle società "cancellate".
- 2 L'e-commerce.
- 3 Artifici e raggiri on-line: la truffa contrattuale, il falso informatico e l'abuso dei mezzi di pagamento elettronici.
- 4 Interposta persona: tipologie del controllo indiretto. Il caso del *trust*.
- 4 Limiti di ammissibilità della *relatio* nei contratti di conto corrente bancario.
- 5 La responsabilità della banca per "concessione abusiva di credito".
- 5 Il paradosso del banchiere (la banca e l'impresa in difficoltà).
- 5 Fallimenti, la competenza segue la sede dell'attività.
- 5 Prova della conoscenza dello stato di insolvenza e tipi di pubblicità.
- 6 Concordato preventivo con cessione dei beni, una questione irrisolta: la prescrizione dei crediti.
- 6 Profili problematici e prospettive di riforma della revocatoria fallimentare.
- 7 Solo con il decreto di trasferimento impossibile l'annullamento dell'ordinanza di aggiudicazione provvisoria.
- 7 Sospensione dell'esecuzione *ante* pignoramento.
- 7 Alla ricerca di un criterio generale in tema di ripartizione fra le parti dell'onere di allegazione e dell'onere della prova.
- 8 Archivio informatizzato di assegni bancari e postali irregolari.

GIURISPRUDENZA

- 9 Selezione delle decisioni più recenti della Corte di Cassazione e dei giudici di merito.

OSSERVATORIO

ANATOCISMO

- 16** Il Tribunale di Brescia riconosce la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
- 16** Anatocismo bancario: i giudici di merito sono contro la Cassazione? (In margine a due pronunce del Tribunale di Napoli).
- 17** Anatocismo, consulenze tecniche d'ufficio e compensi spettanti ai CTU: nuovo orientamento del Tribunale di Milano.

USURA

- 17** Aspetti problematici della disciplina dei mutui usurari.

MERCATI FINANZIARI

- 18** Nuove norme per gli *hedge funds* italiani. Il nuovo regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze e i fondi speculativi.
- 19** Investimento finanziario e attività assicurativa nella prospettiva dell'informazione del risparmiatore.
- 19** Agenti finanziari e promotori.
- 20** Internet nell'intermediazione finanziaria.

BREVISSIME

- 21** Authority unica.
- Scritture private con registrazione.
- Esami legali.
- Pubblicità dei fallimenti.

CONVEGNI

- 21** Partecipazione dello Studio a convegni, seminari, conferenze.

COSE NOSTRE

- 22** Nuove dallo studio.
- 22** Biblioteca di studio: nuovi acquisti.

ATTUALITA' NORMATIVE

NUOVE REGOLE PER LE CAUSE AVANTI AL GIUDICE DI PACE RADICATE DOPO IL 10 FEBBRAIO 2003.

La recente approvazione del d.l. n. 18, 8 febbraio 2003, "**Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità**", convertito, con modificazioni, dalla l.n. 63, 7 aprile 2003 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2003, n. 84), ha introdotto novità di rilevante importanza in materia di **giudizio pendente avanti al Giudice di Pace**.

Infatti, l'art. 1 del d.l. (poi confermato dalla legge di conversione) prevede che il giudice di pace decida secondo equità solo le cause il cui valore **non ecceda millecento euro**, ma con l'espressa **esclusione** di quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a **contratti conclusi nelle forme previste dall'art. 1342 c.c.** (contratti conclusi mediante moduli o formulari).

Le novità introdotte dalla legge di conversione, artt. 1-*bis* e 1-*ter*, prevedono rispettivamente l'applicazione di tali disposizioni ai giudizi introdotti con **citazione notificata dal 10 febbraio 2003** e l'esenzione dal versamento del contributo unificato per le cause di valore inferiore a 1.100 euro.

Tale novella legislativa ha suscitato alcuni dubbi di legittimità costituzionale con riferimento al principio di uguaglianza formale dei cittadini (art. 3, comma 1, Cost.), che si suppone violato in quanto cause di identico valore sarebbero valutate in maniera difforme a seconda della modalità di conclusione del rapporto contrattuale sottostante.

A tali critiche è stato replicato (Mario Finocchiaro, *Confermata l'esenzione dal contributo unificato se la controversia è inferiore ai 1.100 euro*, in *Guida al Diritto*, n. 16/03, pag. 16) che nessuna violazione delle norme costituzionali è ravvisabile, specie in relazione al principio di uguaglianza, ove si consideri che la Costituzione non prevede alcuna tutela specifica del giudizio secondo equità, prevedendo (art. 111) anzi che il processo si svolga secondo le disposizioni di legge nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

La censura di incostituzionalità, nell'opinione dell'Autore citato, si rileva infondata ove si consideri che la norma in esame non pone problemi di discrezionalità del giudice in relazione alla modal-

tà di decisione della controversia, posto che le categorie sono specificamente individuate (valore o forma dei contratti) e non consente all'organo giudicante un intervento suppletivo in tal senso.

Secondo l'Autore, la novella *de qua* sarebbe invece rafforzativa della tutela del diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto (art. 24 Cost.), posto che il giudizio secondo diritto consente un ulteriore grado di valutazione nel merito, contrariamente al giudizio di equità, nel quale è previsto solo il sindacato di legittimità della Cassazione, peraltro con poteri evidentemente ridotti rispetto all'esame del "*merito*" della vicenda. (s.b.)

* * *

CONSOB: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI.

Con la recente delibera n. 14015 del 1° aprile 2003, la **Consob** ha dettato una lunga ed articolata serie di disposizioni in materia di **obblighi di comunicazione di dati e notizie e di trasmissione di atti e documenti** da parte di Sim, Banche italiane ed estere, agenti di cambio, Sgr, Sicav e di tutti gli intermediari finanziari in generale.

Il testo integrale della delibera, che mira a rafforzare l'attività di vigilanza delle Consob, è reperibile presso il sito della Consob (www.consob.it) o direttamente presso il nostro Studio. (f.m.)

* * *

DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

LA MORA NON IMPUTABILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE, di Angelo Riccio, in *Contratto e Impresa*, n. 3/02, pag. 1307.

L'Autore esamina criticamente i problemi di **coordinamento** tra le norme contenute nella **direttiva 2000/35/Ce**, volta all'introduzione nell'Unione Europea di un sistema normativo omogeneo finalizzato all'eliminazione degli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, e **le regole sulla responsabilità del debitore** (art. 1218 c.c.) e **sull'impossibilità sopravvenuta** (art. 1256 c.c.).

L'art. 3 del d.lgs. n. 231/2002, applicabile ai contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002 e con il quale la menzionata direttiva è stata recepita, prevede infatti che il creditore ha diritto alla corresponsione degli **interessi moratori**, salvo che il debitore dimostri che il **ritardo** nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'**impossibilità della prestazione** derivante da causa **a lui non imputabile**, e ciò in palese contrasto con il regime vigente in materia di obbligazioni pecuniarie, dove gli interessi moratori sono sempre dovuti in modo automatico ed in misura forfettaria.

Per tali contratti si è voluto richiamare, per imposizione comunitaria, non già la speciale disciplina che regola le obbligazioni pecuniarie, bensì i più generali principi che regolano l'inadempimento delle obbligazioni in generale (art. 1218 c.c.).

Va comunque sottolineato che l'esimente prevista dalla nuova normativa, comportando una **deroga ai principi sulle obbligazioni pecuniarie**, ed in particolare dell'art. 1224 c.c., va interpretata in senso restrittivo, se non disapplicata, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo in commento il quale testualmente dispone che *"sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole al creditore"*.

Qualora, invece, si volesse appoggiare la contrapposta valutazione, si dovrà considerare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione quantomeno in senso oggettivo. (m.l.)

A DOPPIA VELOCITÀ I CREDITI DELLE SOCIETÀ "CANCELLATE", di Remo Bresciani, in *Il Sole 24 Ore*, del 19 aprile 2003.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 5113/2003 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) si è pronunciata in ordine ai limiti temporali **della responsabilità che l'art. 2456 c.c.** pone a carico degli **ex soci di un'impresa estinta** nei confronti dei creditori sociali, risolvendo così una questione controversa sia per la dottrina sia per la giurisprudenza.

I giudici di legittimità hanno chiarito che in materia non si applica l'art. 2949 c.c. (che prevede il termine breve di cinque anni per la prescrizione dei *"diritti derivanti dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel Registro delle Imprese"*) e che, pertanto, **il terzo ha dieci anni per far valere il proprio credito verso i soci**.

Infatti, in seguito alla cancellazione di una società dal Registro delle Imprese e alla ripartizione dell'attivo, la responsabilità del socio, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, si sostituisce a quella della società, ma è pur sempre correlata e dipendente da quest'ultima. Ne consegue che l'estinzione di un'impresa non incide sulla disciplina del rapporto creditorio e sulla sua prescrizione ordinaria, ciò affinché il creditore possa agire nei confronti del socio così come avrebbe potuto escutere la società.

Diversamente, se la richiesta di pagamento è rivolta ai **liquidatori, la prescrizione del credito è quinquennale**, trattandosi di obbligazione ben distinta da quella dell'ente. (s.d.)

L'E-COMMERCE, di Chiara Trenti, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/02, I, 934.

"Il commercio elettronico ha come oggetto lo svolgimento di affari per via elettronica. Esso si basa sull'elaborazione e sulla trasmissione elettronica di informazioni, incluso testi, suoni, e video-immagini" (Comunicazione della Commissione Europea del 15 aprile 1997).

Il commercio elettronico **può svolgersi interamente on line** quando l'oggetto del contratto è un bene immateriale suscettibile di viaggiare attraverso la rete telematica e per il quale quindi non è necessaria una rete (fisica) di distribuzione; **oppure off line** quando l'oggetto è un bene

materiale incompatibile con la circolazione digitale. Chiunque desideri commercializzare un bene nella rete Internet deve poter fruire di uno **spazio ove svolgere tale attività**, circostanza questa che impone subito all'attenzione del legislatore la questione di come disciplinare il c.d. indirizzo elettronico (o **domain name**). Questo infatti non crea un semplice collegamento geografico, ma nella maggior parte dei casi svolge una vera e propria funzione identificativa e distintiva del soggetto-bene al quale il nome di dominio corrisponde.

In altri termini esso vale come segno identificativo e dunque distintivo, con ciò ponendo gli stessi problemi relativi al marchio in senso stretto.

A differenza del marchio però – disciplinato conformemente ai principi di territorialità e specialità – **il nome di dominio non conosce limitazioni spaziali, oltre che temporali**. Ed inoltre elude il carattere di specialità proprio del marchio, essendo, il *domain name*, per sua natura univoco.

Altra questione di carattere fondante – per una attesa e più che opportuna disciplina di tale fenomeno – è quella attinente la stipulazione del contratto telematico, e precisamente per ciò che concerne la formazione della volontà e la conclusione dell'accordo.

Al riguardo si considera applicabile lo schema contrattuale disciplinato dagli artt. 1321, c.c., e seguenti.

L'offerta di beni e servizi, in rete, essendo rivolta ad una generalità indistinta di soggetti – con ciò difettando quindi del c.d. *intuitus personae* – è inquadrata nell'ambito dell'**offerta al pubblico** (art. 1336 c.c.) o, qualora ne difettassero alcuni elementi essenziali, dell'**invito ad offrire**.

Le modalità con cui l'offerta al pubblico può esplicarsi sono svariate e tra queste rientra anche quella effettuata tramite *e-mail*. L'accettazione della proposta contrattuale segue anch'essa come già detto, la disciplina comune. Dunque può essere manifestata in modo espresso oppure tacito.

Quanto **al luogo** in cui debba considerarsi **concluso il contratto** – si fini dell'applicabilità dell'art. 20 c.p.c. – l'opinione prevalente ritiene che debba considerarsi quello in cui si trova l'elaboratore elettronico utilizzato per inviare gli estremi di pagamento dei servizi offerti al fine dell'esecuzione del contratto. (p.a.)

ARTIFICI E RAGGIRI ON-LINE: LA TRUFFA CONTRATTUALE, IL FALSO INFORMATICO E L'ABUSO DEI MEZZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI, di Adelmo Manna, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 6/02, pag. 955.

Il legislatore italiano ha predisposto per il **falso informatico** una norma di raccordo, l'art. 491-bis c.p., con la precisa funzione di estendere i reati di falso anche al falso informatico, il che, tuttavia, non permette la regolamentazione di alcune fattispecie non ricomprese nella categoria dei reati di falso. Punto di interesse della fattispecie in esame consiste nella ritenuta analogia tra il falso informatico e il falso documentale come si evince chiaramente dalla definizione data di documento informatico.

Al riguardo non è stata però opportunamente vagliata la circostanza che l'inscindibilità che lega il supporto cartaceo all'idea in esso trasfusa e cristallizzata (documento), non vale negli stessi termini anche per il documento informatico (identificato come supporto informatico).

Altro elemento discusso è il riferimento alla "efficacia probatoria" dei dati e delle informazioni contenute nel supporto informatico, ossia l'efficacia probatoria del documento, che dovrebbe svolgere la funzione discretiva tra tutela penale ed extrapenale.

Nella seconda parte dell'articolo l'autore analizza la problematica legata alla **frode informatica** disciplinata dall'art. 640-ter c.p.. La fattispecie in oggetto ha una propria identità che non consente un'interpretazione estensiva della disciplina prevista per le ipotesi di truffa, per le quali si parla di induzione in errore riferita ad una persona fisica, con ciò escludendola *ab origine* per ogni elaboratore elettronico.

Nell'ultima parte dell'articolo l'autore si occupa dell'**abuso dei mezzi di pagamento elettronici**. Il legislatore ha previsto al riguardo tre distinte condotte criminose:

- a) l'indebita utilizzazione, non essendone titolare, di qualsiasi documento che abiliti al prelevamento di denaro o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- b) la falsificazione e l'alterazione del documento abilitativo;
- c) il possedere o cedere o acquistare questi documenti che sono di provenienza illecita o comunque falsificati od alterati. (p.a.)

INTERPOSTA PERSONA: TIPOLOGIE DEL CONTROLLO INDIRETTO. IL CASO DEL TRUST, di Alberto Lupoi, in *Contratto e Impresa*, n. 3/02, pag. 1171.

Assume proporzioni sempre maggiori l'interesse di buona parte della medio-piccola imprenditoria italiana verso **sistemi di c.d. "asset protection"**.

Ai nostri fini, con tale termine si intende individuare, in maniera estremamente ampia, tutti quei sistemi di protezione di un patrimonio – immobiliare o mobiliare - da qualsiasi forma di aggressione o minaccia esterna (intestazioni fiduciarie, trusts, interposta persona, controllo di partecipazione indiretto, mandati particolari e via discorrendo). Ben inteso, si tratta sempre e comunque di istituti o situazioni di diritto regolamentate o riconducibili a specifici istituti giuridici italiani ed europei in merito ai quali, in questa sede, non si vogliono approfondire le possibili **finalità evasive** e/o elusive la **disciplina fiscale domestica**. Da una prospettiva squisitamente legale, tali strumenti sono caratterizzati da una certa complessità quanto al regime di responsabilità degli attori ed all'individuazione della titolarità degli interessi economici e da una diversa, a seconda dei casi, libertà di gestione del patrimonio in questione da parte dell'effettivo beneficiario. In generale, poi, i **costi di costituzione o di "allestimento"** delle singole ipotesi di *asset protection* variano estremamente l'una dall'altra. Per chi nutra interesse ad una maggior comprensione degli aspetti giuridici alla base di alcuni dei più importanti strumenti ai quali abbiamo fatto brevemente cenno, si consiglia la lettura dell'approfondimento di Alberto Lupoi pubblicato in *"Contratto e Impresa"* (n. 3/02, pag 1171) dal titolo *"Interposta persona: tipologie del controllo indiretto. Il caso del trust"*. L'Autore, ad opinione di chi scrive, ha descritto sinteticamente ma in maniera chiara, esaustiva e di facile comprensione alcune delle caratteristiche alla base del concetto di interposta persona (sia essa fisica o giuridica). Si tratta di un esame veramente utile che approfondisce con cognizione di causa e spirito critico le analogie e le contraddizioni della legislazione domestica (principale e secondaria, civile, fiscale, dei mercati finanziari, ecc.) in merito, ad esempio, ai concetti di controllo, controllo indiretto, partecipazione di controllo ed all'individuazione dei soggetti i cui interessi sono più o meno tutelati o *"gestiti"* a seconda degli strumenti giuridici presi in considerazione. (f.g.)

LIMITI DI AMMISSIBILITA' DELLA RELATIO NEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO, di Gian Matteo Santucci, in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 6/03, II, 41.

Con sentenza dell'1 febbraio 2002 n. 1287 (per la cui massima non ufficiale si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di conto corrente bancario, di interessi ultralegali dovuti dal correntista, di comunicazione con l'estratto conto delle variazioni del tasso di interesse e di clausole di rinvio agli su piazza.

L'Autore, premessa un'ampia panoramica circa l'evoluzione giurisprudenziale dottrinale dei criteri di legittimità della *relatio* nei contratti di conto corrente bancario, offre un attento esame della citata sentenza della Suprema Corte la quale conferma l'orientamento di merito secondo cui la **clausola di rinvio agli usi** praticati dalle aziende di credito su piazza, contenuta in un **contratto di conto corrente stipulato anteriormente alla l.n. 154/1992**, è dichiarata **nulla** per l'assenza di parametri omogenei idonei a consentire una concreta determinazione del tasso di riferimento.

La sentenza contiene, poi, un'altra affermazione di principio degna di approfondimento nella parte in cui considera del tutto **inconferente "la comunicazione delle variazioni del tasso con gli estratti del conto corrente, giacché la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato successivamente (...), tanto più quando non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portata a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che hanno il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso"**.

Pertanto, l'originario vizio di nullità della pattuizione ultralegale non potrebbe essere sanato neppure dalla comunicazione *ex post* del saggio di interessi. (p.a.f.)

LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER "CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO", di Alfonso Castello D'Antonio, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/02, I, 1077.

L'articolo è una vera e propria monografia dedicata al tema della **responsabilità della banca** per la **concessione abusiva di credito**, corredata in appendice da un'ampia bibliografia in materia.

L'Autore affronta i vari aspetti del tema, con particolare riguardo alla natura giuridica della responsabilità, al criterio di determinazione del danno subito da parte degli altri creditori e all'attribuzione della legittimazione ad agire.

In merito alla qualificazione della natura giuridica della responsabilità, l'Autore dà atto del dibattito dottrinale esistente che riconduce tale responsabilità alternativamente alla **natura contrattuale ed extracontrattuale**, optando per quest'ultima ed individuando il presupposto soggettivo della responsabilità della Banca nel dolo specifico.

Quanto alla **determinazione del danno**, l'Autore dedica particolare attenzione all'individuazione del nesso causale ed alla distinzione, all'interno della categoria dei danneggiati, tra creditori anteriori e creditori posteriori all'intervenuta concessione di credito.

Nella parte conclusiva, dedicata alla **legittimazione all'esercizio dell'azione** di risarcimento per illegittima concessione di credito, l'Autore critica la tesi che attribuisce alla curatela fallimentare tale diritto, propendendo, al contrario, per una legittimazione ad agire da attribuirsi ai creditori singolarmente intesi. (s.b.)

IL PARADOSSO DEL BANCHIERE (LA BANCA E L'IMPRESA IN DIFFICOLTÀ), di Mario Porzio, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/02, I, 1453.

Allorché l'accorto banchiere avverta **sintomi di difficoltà economica** in capo ad un cliente affidato si determina una situazione paradossale: se si limita a **bloccare il conto**, il congelamento di questo costituirà prova della *scientia decoctionis* nell'eventuale giudizio di revocatoria fallimentare; se pretende anche il **rientro immediato** rischia un'azione per danni per "*brusca interruzione del credito*"; se appoggia il cliente concedendogli **nuova finanza** rischia una diversa ed opposta azione per danni per aver tenuto artificiosamente in vita l'azienda.

Tale **situazione**, che l'Autore definisce "*kafkiana*", dipende da due assiomi di dubbia validità: il primo è che la banca non è un'impresa come le altre e il secondo è che la concessione di credito ad un'impresa insolvente costituisce un

atto in sé illecito. In realtà non solo il TUB considera la banca come una qualsiasi altra impresa, ma la concessione di credito ad un soggetto insolvente non costituisce, ad avviso dell'Autore, atto illecito neppure allorché questa violi il principio della *par condicio creditorum* atteso che la regola della *par condicio*, come ricavabile dall'art. 2740 c.c., riguarda la fase esecutiva e non il momento genetico dell'obbligazione. (l.c.)

FALLIMENTI, LA COMPETENZA SEGUE LA SEDE DELL'ATTIVITÀ, di Remo Bresciani, in *Il Sole 24 Ore*, del 3 aprile 2003.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 4206/2003 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), si è uniformata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di proposizione dei ricorsi per la declaratoria di fallimento di una società.

La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che la **competenza** a dichiarare il fallimento spetta al **Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sua sede principale**, ovvero dove la stessa promuove i propri affari. Normalmente tale luogo coincide con quello della sede legale, ma si tratta di una mera presunzione che può essere vinta dimostrando il carattere fittizio della predetta sede.

Da ciò consegue che, ai fini della dichiarazione di fallimento, è irrilevante l'**eventuale trasferimento della sede** sociale non seguito da un effettivo spostamento dell'attività: in tale caso la competenza permane in capo al Tribunale del luogo in cui la società ha operato prima del cambiamento. (s.d.)

PROVA DELLA CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA E TIPI DI PUBBLICITÀ, di Federico Tanganelli, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/02, II, 1007.

L'Autore, commentando Trib. Arezzo 9 settembre 2002 e 5 giugno 2002 (per la cui massime si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), approfondisce alcuni temi inerenti l'accertamento della **conoscenza dello stato di insolvenza** nell'ambito dei giudizi di **revocatoria fallimentare**. In particolare l'analisi verte sul **tipo di pubblicità** di cui gode il fatto dal quale vuole farsi discendere l'accertamento della *scientia decoctionis*. Esistono, infatti:

- 1) atti soggetti a forme di pubblicità (pubblicazione dei protesti; iscrizioni e

- trascrizioni pregiudizievoli; notizie di stampa);
- 2) atti che, pur astrattamente conoscibili, non godono di alcuna forma di pubblicità (esecuzioni mobiliari; decreti ingiuntivi);
 - 3) atti non conoscibili perché riservati (ricorsi per la dichiarazione di fallimento);
 - 4) atti che non hanno riflessi al di fuori della sfera soggettiva dell'imprenditore (per esempio i ritardi o la cessazione dei pagamenti).

E' evidente che, in astratto, ciascuno dei fatti sopra indicati può essere elemento atto a far conoscere al terzo lo stato in cui versa chi lo subisce ma è altresì evidente che ciascuno di essi assume diversa rilevanza a seconda del tipo di pubblicità di cui gode. Di talché se è vero che normalmente gli istituti di credito hanno capacità conoscitive superiori alla media è vero che tali capacità non possono estendersi a fatti che non godono di alcun regime di pubblicità a meno che il curatore non sia in grado di dimostrarne la conoscenza diretta in capo al convenuto. (I.c.)

CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI, UNA QUESTIONE IRRISOLTA: LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI, di Vittorio Zanicchelli, in *Il Fallimento*, n. 3/03, pag. 321.

La sentenza del Tribunale di Sulmona, 12 aprile 2002 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) offre lo spunto per alcune riflessioni sulla questione relativa alla **prescrizione dei crediti** nell'ambito della procedura di **concordato preventivo con cessione dei beni**, sulla quale non risultano precedenti della Suprema Corte e la giurisprudenza di merito non pare aver raggiunto conclusioni univoche.

Ebbene, *nulla quaestio* se il creditore inizia un'**ordinaria azione di condanna o di accertamento** o se procede alla messa in mora del debitore. La giurisprudenza pare divisa su altre modalità di interruzione della prescrizione e, in particolare, sull'**applicabilità degli artt. 2941 n. 6** (che prevede la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni sono stati sottoposti dal giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata) e **2944 c.c.** (a mente del quale "la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere"). Ancorché il Tribunale di Sulmona ritenga che entrambi gli articoli citati si applichino al concordato preventivo con cessione dei beni, l'Autore contesta tale conclusione ritenendo che nel concordato preventivo l'amministrazione dei beni non sia tolta al debitore in quanto l'intervento

degli organi pubblici è limitato alla mera vigilanza. Inoltre, poiché il debitore in sede di adunanza dei creditori ha la mera facoltà e non l'obbligo di contestare i crediti non si vede come, prosegue l'Autore, tale atteggiamento passivo possa essere ritenuto un'ulteriore ammissione, anche solo tacita, dell'esistenza del credito. (I.c.)

PROFILI PROBLEMATICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA REVOCATORIA FALLIMENTARE, di Sido Bonfatti, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/02, I, 1413.

L'Autore formula alcune considerazioni in merito a due distinti temi: l'uno relativo ai profili problematici più attuali della disciplina dell'azione revocatoria fallimentare oggi in vigore; l'altro relativo invece alle prospettive di riforma dell'istituto.

Con riferimento al primo aspetto, l'Autore sofferma la propria attenzione sulla tendenza giurisprudenziale a dilatare **l'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.f.** sino a:

- a) ricomprendere le **operazioni di ristrutturazione** delle esposizioni bancarie a breve termine;
- b) considerare le **garanzie bancarie "atipiche"**, vale a dire le garanzie diverse da pegno, ipoteca o fideiussione, quali **strumenti solutori** ancorché contestuali al sorgere del credito (si pensi, per esempio, alle cessioni del credito o ai mandati irrevocabili all'incasso);
- c) negare che si possa procedere in presenza di rapporti bancari riconducibili ai c.d. castelletti al **cumulo dei fidi**, atteso che i contratti di credito che non implicano alcun trasferimento di denaro al cliente non avrebbero natura giuridica di apertura di credito bancario.

L'Autore ritiene, invece, che nessuna effettiva differenza ricorra tra l'apertura di credito bancario regolata in conto corrente e l'apertura di credito "per crediti di firma" o per "castelletto" e che quest'ultime forme di affidamento possano costituire delle forme di disponibilità aggiuntive rispetto alla prima.

Per quanto concerne le prospettive di riforma, l'Autore ritiene, *in primis*, che debba operarsi una drastica riduzione del periodo sospetto e che dalla revocatoria debba essere prevista un'esenzione per tutti gli atti di "esercizio normale dell'impresa" nonché per quelli posti in essere nell'ambito delle procedure concorsuali (giudiziali e paragiudiziali) tese alla prevenzione della "crisi" o alla composizione negoziale della stessa. (I.c.)

SOLO CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO IMPOSSIBILE L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, di Mario Piselli, in *Guida al Diritto*, n. 10/2003, pag. 55.

Nell'articolo in oggetto viene commentata la sentenza n. 1936/2003 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) della Corte di Cassazione, relativa alla **revocabilità dei provvedimenti presi dal giudice dell'esecuzione** e agli effetti che questa produce.

Secondo la Suprema Corte, il G.E. ha il potere di revocare i propri provvedimenti, sia per ragioni di sopravvenuta opportunità sia per motivi di nullità, in base al disposto dell'art. 487 c.p.c., a condizione che gli stessi non siano ancora stati messi in esecuzione. In particolare, nel caso di annullamento di un incanto, **l'aggiudicazione provvisoria può essere revocata fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento**, che ne costituisce l'esecuzione.

L'Autore, espliciti quindi i precedenti giurisprudenziali in materia e descritte le conseguenze che la Corte di Cassazione fa discendere dal potere di revoca, espone le proprie perplessità circa le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte. (s.d.)

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE ANTE PIGNORAMENTO, di Paolo Antonucci.

Una sentenza della Cassazione, la n. 2052 del 23 febbraio 2000 (disponibile nella versione estesa per i clienti dello Studio), dirime l'annosa questione afferente la **sospensibilità dell'esecuzione** in presenza della **sola notifica dell'atto di precetto**, dunque prima che si sia proceduto al pignoramento.

Negli stessi termini il problema si pone anche relativamente all'ipotesi in cui successivamente alla notificazione del precetto il presunto debitore abbia promosso un giudizio in opposizione al precetto, sempre e comunque prima del pignoramento.

La questione è di notevole rilevanza, ed infatti è stata oggetto in passato anche del vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 81, del marzo 1996, disponibile nella versione estesa per i clienti dello Studio), interrogata sul punto di legittimità del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 c.p.c. nella misura in cui non prevedono la possibilità per il Giudice dell'opposizione a precetto di disporre la sospensione dell'esecuzione

Il rimedio della sospensione rileva infatti nei confronti dell'esecuzione e non anche per quella

parte prodromica alla stessa, ma che non presenta ancora i tratti caratterizzanti dell'esecuzione.

Ma tale circostanza chiaramente espressa nel dato normativo ha creato un vuoto di tutela – difetto di strumenti processuali tipici – che ha spinto dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi sulla possibilità di **applicazione estensiva della sospensione** oppure sulla possibilità di attuare quella tutela di carattere residuale propria dei **provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.**

Le considerazioni decisive svolte nella definizione di una soluzione che tendesse, come naturale, a garantire la tutela della parte eseguita sono state così riassunte:

- 1) la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione solo successivamente al pignoramento, è in evidente contrasto con la natura – cautelare – della sospensione, la quale non mira ad eliminare un danno dopo che questo si è verificato, bensì ad evitarlo;
- 2) anche ove vi sia una sentenza passata in giudicato non vi è certezza sull'attualità del diritto, e ciò poiché ben potrebbero essere intervenuti fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione sottesa al titolo;
- 3) la certezza sull'attualità del diritto è ancora minore per tutti quei titoli esecutivi di formazione stragiudiziale.

La sentenza in esame accoglie la seconda soluzione ossia quella di garantire la tutela cautelare attraverso l'esperimento di un provvedimento d'urgenza atipico. (p.a.)

ALLA RICERCA DI UN CRITERIO GENERALE IN TEMA DI RIPARTIZIONE FRA LE PARTI DELL'ONERE DI ALLEGAZIONE E DELL'ONERE DELLA PROVA, di Andrea Carli, in *Contratto e Impresa*, n. 3/02, pag. 1000.

L'Autore trae spunto dalla sentenza della Corte di Cassazione (Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, per la cui massima si rimanda a *Iusletter* n. 15), per chiarire il significato dei concetti di "onere di allegazione" e di "onere della prova".

Premesso che il principio del contraddittorio impone a ciascuna parte di far conoscere tempestivamente e precisamente alla controparte gli elementi posti a fondamento delle proprie azioni o eccezioni, l'onere di allegazione consiste nel **dovere di affermazione** – entro i termini preclusivi stabiliti dal legislatore (artt. 163, 164 e 167 c.p.c.) – **dei fatti che sorreggono le**

domande formulate nel corso di causa.

I fatti allegati devono essere **specifici** e **rilevanti** e, al fine di poter determinare il convincimento del Giudice, **devono essere provati nella fase istruttoria del processo**. Infatti, è necessario dimostrare la veridicità delle circostanze poste a base delle diverse ragioni giuridiche, fermo restando che l'onere della prova può avere ad oggetto unicamente fatti positivi. (s.d.)

ARCHIVIO INFORMATIZZATO DI ASSEGNI BANCARI E POSTALI IRREGOLARI, di Giuseppe Fauceglia, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/02, I, 1069.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 1° febbraio 2002, n. 27, del regolamento della Banca d'Italia 29 gennaio 2002 è divenuta finalmente realtà l'**Archivio informatico dei soggetti** cui sia stata revocata la facoltà di emettere **asegni** (sia **bancari** che **postali**) e dall'utilizzo di carte di credito, come disposto dall'art. 36 del d.lgs. n. 507/1999.

Nel passaggio alla nuova normativa, i reati di emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione, vengono trasformati in **illeciti amministrativi** e, come tali, amministrativamente sanzionati, con l'aggiunta dell'inserimento del nominativo del soggetto autore della violazione in un archivio informatizzato e centralizzato, gestito da Banca d'Italia o da altro ente da questa indicato in ottemperanza alla legge sulla *privacy*. Ben chiaro è l'effetto che si è voluto raggiungere con la normativa in commento, ovvero l'introduzione di un deterrente più efficace contro coloro che abusino di titoli di credito, stipulando convenzioni di assegno con più banche, confidando che la revoca subita da una di queste non fosse nota o, perlomeno, conoscibile da parte delle altre. Questo perché la "*revoca di sistema*" consente a qualsiasi intermediario, che può accedere all'istituendo archivio, di venire a conoscenza del fatto e, pertanto, di non concedere al richiedente la possibilità di trarre ulteriori assegni.

Può ritenersi che l'interdizione bancaria operi automaticamente con l'inserimento del nominativo nell'archivio informatico, escludendo qualsiasi discrezionalità valutativa sulla segnalazione da parte degli intermediari.

Per quanto riguarda, infine, la sorveglianza sull'attività dell'ente responsabile dell'archivio, essa spetterà alla Banca d'Italia. (m.l.)

GIURISPRUDENZA

OBBLIGAZIONI

Cass., 3 aprile 2003, n. 5113, tratta dal sito Internet della Cassazione, con nota di Remo Bresciani.

- **Il diritto** azionato dal creditore sociale insoddisfatto nei **confronti del socio dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese**, ai sensi dell'art. 2456, comma 2, c.c., conservando la propria causa (estranea al rapporto sociale) e la propria originaria natura giuridica, è soggetto al medesimo termine di **prescrizione** cui soggiacerebbe se esso fosse stato azionato direttamente nei riguardi della medesima **società**; deve pertanto escludersi che esso ricada tra quelli per i quali l'art. 2949, comma 1, c.c., stabilisce il termine di prescrizione quinquennale.

Cass., 10 febbraio 2003, Sez. III, n. 1955, in *Guida al Diritto*, n. 14/03, pag. 81.

- La **compensazione volontaria** si concretizza in una **convenzione**, intervenuta dopo la coesistenza dei debiti-crediti, con la quale le parti si accordano per far valere la compensazione, pur in **mancaza dei requisiti** previsti per la **compensazione legale**: al riguardo è ammissibile anche un accordo preventivo, avente a oggetto una compensazione per rapporti obbligatori futuri o non ancora sorti.

CONTRATTI

Cass., 10 febbraio 2003, Sez. III, n. 1952, in *Guida al Diritto*, n. 14/03, pag. 75.

- Il principio secondo il quale il **recesso** non può operare se viene esercitato quando il **contratto** non esista più, per essersi **risolto di diritto**, va coordinato con quello secondo il quale la **rinuncia agli effetti della risoluzione** del contratto che si sia verificata per una delle cause previste dalla legge, o anche per effetto di una pronuncia giudiziale costituisce tipica espressione dell'autonomia privata che come riconosce al creditore il diritto potestativo di non eccepire preventivamente l'inadempimento che potrebbe dare causa alla risoluzione del contratto così non gli nega quello di avvalersi della risoluzione già verificatasi o dichiarata. Deriva, da quanto precede, pertanto, che il giudice, prima di ritenere che

il recesso è privo di efficacia per il fatto di incidere su contratto oramai risolto, deve **accertare** se la **parte non inadempiente** abbia **rinunciato agli effetti risolutivi**, in forma espressa o tacita.

Cass., 27 gennaio 2003, Sez. III, n. 1198, in *Guida al Diritto*, n. 11, pag. 95.

- **L'interpretazione del contratto**, concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti e in una indagine di fatto, può essere **censurata** solo per **inadeguatezza della motivazione** o per **violazione delle regole ermeneutiche**, con la conseguenza, pertanto, che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal giudice di merito.

Cass., 1 agosto 2002, Sez. III, n. 11437, in *I Contratti*, n. 4/03, pag. 342.

- In tema di **esecuzione del contratto**, la violazione della **clausola generale di buona fede** e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. può assumere rilevanza ai fini della **risoluzione del rapporto** solo se, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni, pregiudica gli effetti economici e giuridici del contratto. (Nella fattispecie, la Cassazione ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della risoluzione di un contratto di somministrazione, la produzione in giudizio, da parte dell'attore, quale fondamento del proprio diritto al risarcimento del danno per inadempimento del contratto, di una scrittura contrattuale non autentica).

Trib. Napoli, ordinanza, 22 luglio 2002, in *Il Foro Italiano*, 2003, I, 336.

- Non è manifestamente infondata la **questione di legittimità costituzionale** dell'**art. 1469-bis c.c.**, nella parte in cui non include nella **nozione di consumatore** anche il **beneficiario non contraente** della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost..

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Cass., 20 febbraio 2003, Sez. III, n. 2593, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 8/03, pag. 62.

- In ipotesi di **mutuo** per il quale sia previsto il pagamento di **rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi**, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull'intera somma, integra un **fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c.**

Con riferimento alla disciplina dell'art. 1283 c.c., usi contrari non avrebbero potuto formarsi successivamente all'entrata in vigore del c.c., perché la natura della norma stessa, di carattere imperativo e quindi impeditiva del riconoscimento di pattuizioni e di comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente, impediva la realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo. Anteriormente al 1942, non esistevano usi che, nel campo specifico del mutuo bancario, consentivano l'anatocismo oltre i limiti previsti dall'art. 1283 c.c. e, particolarmente, una pattuizione concernente l'applicazione degli interessi di mora "sull'intero importo delle rate scadute e non pagate" di mutui e finanziamenti estinguibili secondo piani di ammortamento. (Massima non ufficiale).

Cass., 20 dicembre 2002, Sez. I, n. 18135, tratta dal sito Internet della Cassazione, cfr. *Iusletter*, n. 17, *Ultimissime*.

- Ai fini della configurabilità dell'esercizio di un'impresa da parte del **promotore finanziario** (figura disciplinata dall'art. 5, l.n. 1/1991, poi dall'art. 23, d.lgs. n. 415/1996 e quindi dall'art. 31, d.lgs. n. 58/1998) è irrilevante che quest'ultimo agisca sulla base di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza. Lo stesso, infatti, è definito, dalle disposizioni citate, come colui che esercita professionalmente, "in qualità di dipendente, agente o mandatario", l'attività di offerta fuori sede di servizi finanziari; pertanto, affinché assuma la qualità di **imprenditore** è sufficiente che svolga la sua attività sulla base di una propria **autonoma organizzazione di mezzi e a proprio rischio**, considerato che gli altri elementi che caratterizzano l'attività d'impresa già sono presenti, per definizione, nell'attività del promotore finanziario, la quale rientra, quando è svolta da un imprenditore, tra

le attività ausiliarie previste dall'art. 2195, n. 5, c.c. e costituisce, dunque, impresa commerciale (con conseguente assoggettabilità, tra l'altro, a fallimento).

Cass., 6 dicembre 2002, Sez. I, n. 17338, in *Guida al Diritto*, n. 9/03, pag. 57.

- Per la stipulazione di **interessi superiori alla misura legale** non è necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del saggio convenuto, essendo sufficiente che le parti precisino per iscritto **criteri ed elementi estrinseci**, idonei a consentire la concreta individuazione del tasso convenzionale, tenuto conto della presenza di accordi di cartello vincolanti in ambito nazionale, tuttavia una clausola che si limiti a fare riferimento "alle **condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza**", non può ritenersi **sufficientemente univoca** e non può giustificare la pretesa di pagamento di interessi in misura ultralegale, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi.

Cass., 1 febbraio 2002, Sez. I, n. 1287, in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 6/03, II, 41, con nota di Gian Matteo Santucci.

- In tema di **contratti bancari** regolati in conto corrente, stipulati **anzitutto** all'entrata in vigore della **nuova legislazione bancaria**, è **nulla** la clausola che rinvia, per la determinazione del **tasso ultralegale degli interessi**, alle **condizioni** praticate usualmente dalle aziende di credito **sulla piazza**, in quanto difetta di criteri prestabiliti e obiettivamente individuabili che consentano un'oggettiva determinabilità del tasso convenzionale.

In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova legislazione bancaria, la comunicazione delle variazioni del tasso degli estratti periodici del conto corrente da parte della banca e la loro approvazione tacita, non sana la nullità dell'originaria pattuizione per carenza del requisito della determinabilità. (Massima non ufficiale.)

GARANZIE

Trib. Palermo, 26 settembre 2002, in *Il Fallimento*, n. 3/03, pag. 305.

- Nei rapporti fra garante e finanziatore, la **garanzia per debito altrui non costituisce atto a titolo gratuito** qualora sia stata concessa a fronte di un'**effettiva e contestuale erogazio-**

ne di credito in favore del terzo, trovando applicazione in tal caso la presunzione di onerosità prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c..

In tema di garanzie per debiti altrui, qualora non sia dimostrata la contestualità fra la concessione della garanzia e l'erogazione di credito in favore del terzo, la gratuità o l'onerosità del negozio vanno valutate con riguardo al conseguimento o meno da parte del garante di una specifica controprestazione che onera il garantito.

FALLIMENTO

Cass., 21 marzo 2003, n. 4206, tratta dal sito Internet della Cassazione, con nota di Remo Bresciani.

- In tema di **procedura per la dichiarazione di fallimento**, una volta dichiarata l'**incompetenza territoriale** da parte di un **primo tribunale**, anche la sola formulazione di una **nuova istanza di fallimento** dinanzi ad altro tribunale è sufficiente a rendere ammissibile la richiesta, da parte di quest'ultimo, del **regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c.**, senza necessità né di una formale riassunzione, né della trasmissione officiosa degli atti da parte del primo tribunale, atteso che la crisi aperta dalla pronuncia di incompetenza va avviata a soluzione, indipendentemente dalla volontà e dalla diligenza di parte, perché così esige la finalità pubblicistica della procedura fallimentare, che non conosce estinzione.

Ai sensi dell'art. 9 l.f., la **competenza a dichiarare il fallimento** spetta al tribunale del luogo ove l'impresa ha la sua **sede principale**, ove, cioè, promuova sul piano organizzativo i suoi affari, e tale luogo, di regola, si deve presumere coincidente con quello della sede legale. Tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza, può essere vinta dalla prova del carattere fittizio o formale della sede legale, restando irrilevanti in ogni caso i trasferimenti della sede stessa non accompagnati dal reale trasferimento del centro propulsore dell'impresa o contestuali all'effettiva cessazione dell'attività dell'impresa.

Cass., 3 dicembre 2002, Sez. III, n. 17162, in *Guida al Diritto*, n. 9/03, pag. 59.

- Dopo la **domanda di concordato preventivo** la **cessione dei crediti** è vietata se stipulata per estinguere debiti precedenti ed è consentita se stipulata per estinguere debiti sorti durante la procedura di concordato, sempre che sia autorizzata dagli organi della stessa. **Se stipulata prima** della domanda di concordato, **la cessione è opponibile ai creditori concordatari**, di tal che il cessionario può pretendere il

pagamento del debito ceduto e trattenere le somme che gli siano versate dal debitore anche quando lo scopo sia di semplice garanzia; ciò perché la cessione **si perfeziona con lo scambio dei consensi** e non solo manca una norma che ne regoli in modo diverso l'efficacia, ma non è neppure possibile applicare in via di interpretazione estensiva l'art. 2914, n. 2, c.c.. Ne consegue che la cessione, purché sia stipulata prima della domanda di concordato, può essere **notificata o accettata dopo**, rimanendo indifferente l'eventuale successivo fallimento del cedente. Né rileva se il concordato sia con cessione dei beni o senza in quanto il concordato con cessione si connota semplicemente per i profili della liberazione del debitore in termini più ampi e dell'indeterminatezza della percentuale assicurata ai creditori chirografi, mentre per il resto non si differenzia dal concordato senza cessione dei beni, sicché non è giustificata una diversità di disciplina relativamente agli effetti della cessione del credito.

Cass., 3 dicembre 2002, Sez. I, n. 17109, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 11/02, pag. 1267.

- In tema di fallimento, il **divieto di esecuzioni individuali** sancito dall'**art. 51 l.f.** (norma funzionale alla tutela dell'interesse della collettività dei creditori ad escludere che un bene compreso nel fallimento sia sottratto alla disciplina concorsuale) non inerisce all'oggettiva **validità dell'atto di pignoramento** in sé, riflettendo, per converso, l'**opponibilità** di esso **al fallimento**, con la conseguenza che unico soggetto legittimato a farne valere l'inefficacia è il curatore, in costanza di procedura fallimentare (nell'affermare il principio di diritto che precede, la Suprema Corte ha così esclusa la nullità di un'azione esecutiva immobiliare intrapresa dal creditore con notifica dell'atto di cui all'art. 555 c.p.c. al debitore eseguita dopo la pubblicazione del decreto di chiusura del suo fallimento, ma prima della scadenza del termine per il relativo reclamo).

Cass., 23 aprile 2002, Sez. I, n. 5917, in *Giustizia Civile*, n. 2-3/03, I, 461.

- La **cessione di credito**, effettuata in **funzione solutoria**, si caratterizza come **anomala** rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti al danaro ed è, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell'**art. 67, comma 1, n. 2, l.f.**, sottraendosi soltanto quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestualmente al sorgere del debito con essa estinto. In tema di revocatoria fallimentare, alla luce della

presunzione *iuris tantum* stabilita dall'art. 67 l.f., non spetta alla curatela dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza, ma spetta al convenuto in revocatoria fornire la prova della *inscientia decoctionis*, dimostrando l'insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza, ovvero la prova della **ricorrenza di circostanze** tali da indurre una persona di normale prudenza e avvedutezza a ritenere che **l'impresa** si trovasse in **situazione di normale esercizio** (nella specie, il giudice di merito aveva accolto la domanda dei commissari liquidatori di una cooperativa a responsabilità limitata, la quale aveva ceduto, poco prima di essere posta in liquidazione coatta amministrativa, il credito vantato nei confronti di una società all'istituto di credito presso il quale aveva un conto corrente largamente scoperto; la Suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha escluso che l'onere probatorio a carico della banca, relativo alla mancata conoscenza da parte della stessa dello stato di decozione della cooperativa, potesse ritenersi assolto con il mero rilievo della prosecuzione del rapporto, per l'ambiguità di tale elemento, che, in luogo di dimostrare la fiducia della banca nella solvibilità della cliente, avrebbe potuto essere rivelatore del tentativo di recuperare le anticipazioni, tenendo ancora in vita il conto e impiegandolo soltanto per acquisire le eventuali rimesse attive).

Cass., 22 febbraio 2002, Sez. I, n. 2573, in *Il Fallimento*, n. 3/03, pag. 250.

- Il **decreto** con cui il giudice delegato dispone **l'ammissione di un credito allo stato passivo** del fallimento non produce effetti nel giudizio promosso dal creditore nei confronti dei coobbligati del fallito (nella specie, fideiussori), atteso che esso ha mera **efficacia** preclusiva limitata **all'ambito della procedura fallimentare**.

App. Roma, 9 dicembre 2002, n. 4413, in *Guida al Diritto*, n. 12/02, pag. 63.

- La **contestazione del credito** sussiste in tutte le ipotesi in cui il **curatore non** esprima un'**integrale adesione** alla domanda formulata dal creditore per ciò che attiene all'esistenza, alla quantità, alla qualità (cause legittime di prelazione, prededucibilità) agli accessori del credito medesimo, in quanto fatti valere nel giudizio di dichiarazione tardiva. Perché si dia luogo al giudizio, quindi, **non è necessaria una precisa contestazione** ma è sufficiente una mera "*non integrale adesione*", poiché solo un preciso e puntuale riconoscimento della debenza (che sia anche ritenuto fondato dal giudice) legittima l'emissione del decreto. In tale ottica la mancata

presenza all'udienza del curatore o commissario liquidatore, a prescindere da profili di responsabilità personale dello stesso, non ha altra conseguenza che quella di far ritenere l'esistenza dell'opposizione all'ammissione del credito, mancando l'integrale adesione.

App. Bari, 11 dicembre 2001, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/02, II, 961.

- L'**azione revocatoria**, che è in genere esperibile nell'interesse di imprese assoggettate a fallimento, non può essere considerata agevolativa se esercitata da **imprese in amministrazione straordinaria** durante la fase di conservazione dell'impresa.

App. Milano, 25 luglio 2000, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/02, II, 927.

- Nella procedura di **liquidazione coatta amministrativa**, per l'esercizio dell'**azione revocatoria**, non può tenersi conto come **dies a quo** per l'esercizio dell'azione dello stato d'insolvenza, ma il termine quinquennale di **prescrizione** decorre dal decreto ministeriale, col quale si apre la detta procedura.

Trib. Messina, decreto, 7 ottobre 2002, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/02, II, 1105.

- L'**istituto di credito** fondiario, se non si avvale della facoltà di iniziare o proseguire l'esecuzione singolare, **ove la vendita sia effettuata in sede concorsuale**, non può invocare la disciplina privilegiata di cui agli artt. 42 e 55 t.u., 16 luglio 1905, n. 646, neanche al limitato scopo di conseguire il solo immediato versamento del prezzo di aggiudicazione (sia pure a titolo di provvisoria assegnazione), dovendosi **assoggettare** interamente alla **disciplina concorsuale** ad attendere **l'ordinaria ripartizione dell'attivo**, secondo gli artt. 110 e 117 l.f..

Trib. Arezzo, 9 settembre 2002, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/02, II, 1007, con nota di Federico Tanganelli.

- I **risultati del bilancio** possono rilevare ai fini della **prova della conoscenza dello stato di insolvenza** purché questa risulti in **maniera chiara ed inequivocabile** senza necessità di ulteriore interpretazione dei dati ivi riportati. Atti non disponibili per i terzi (come decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti mobiliari, licenziamento dei dipendenti) non sono percepibili da soggetti esterni all'impresa che li subisce o li pone in essere e pertanto non esternano lo stato di insolvenza e non lo portano a conoscenza del

creditore. **Il protesto**, conosciuto dalla banca convenuta in revocatoria, di **cambiali tratte** non accettate dal fallito che si riferiscono ad un singolo rapporto commerciale **non è sintomatico** della situazione di crisi di quest'ultimo.

Trib. Roma, 24 luglio 2002, n. 30282, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 8/03, pag. 89.

- La **revocatoria del pagamento del terzo** è ammissibile allorché il **rapporto di coniugio** tra il terzo che ha effettuato il pagamento e il legale rappresentante della società poi fallita, nonché le non buone condizioni di salute di quest'ultimo, siano tali da far fondatamente presumere che, pur in assenza di un formale incarico di effettuare il pagamento da parte del legale rappresentante, sia **intervenuto almeno un assenso al pagamento** stesso.

Trib. Arezzo, 5 giugno 2002, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/02, II, 1007, con nota di Federico Tanganelli.

- La notizia data a mezzo stampa di un grave danno subito dal debitore deve indurre il creditore, che ne è venuto a conoscenza, a particolari cautele ed ad informarsi sulla sua condizione economica. Pertanto, può ritenersi raggiunta **la prova della conoscenza dello stato di insolvenza** qualora contro il debitore siano stati elevati e **pubblicati dei protesti** perché ciò doveva indurre il creditore, cui era nota la circostanza per essere stata riportata dalla stampa, ad assumere circostanziate informazioni.

Trib. Sulmona, 12 aprile 2002, in *Il Fallimento*, n. 3/03, pag. 312, con nota di Vittorio Zanichelli.

- Nella **procedura di concordato preventivo**, la **prescrizione dei crediti** è interrotta dal riconoscimento del diritto con la presentazione da parte del debitore delle scritture contabili e dell'elenco nominativo dei creditori ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.f., con la mancata contestazione dei crediti nel corso dell'adunanza dei creditori, e con la richiesta di omologazione della proposta concordataria.

Nel corso dell'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, la prescrizione dei crediti è **sospesa** ai sensi dell'**art. 2941, n. 6, c.c.**, in virtù dell'assoggettabilità dei beni medesimi all'amministrazione del liquidatore.

Nel corso dell'esecuzione del concordato preventivo, la prescrizione dei crediti è **interrotta** dalla **predisposizione dei piani di riparto parziali** da parte del liquidatore, potendo configurarsi

negli stessi un riconoscimento di tali diritti.

Il liquidatore del concordato fallimentare è legittimato a proporre istanza di risoluzione del concordato.

Nella procedura di risoluzione del concordato fallimentare l'intervento del pubblico ministero è necessario.

Trib. Como, 16 novembre 1998, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/02, II, 927.

- In sede di **liquidazione coatta amministrativa**, il termine di **prescrizione** per l'esercizio dell'azione **revocatoria ordinaria** decorre dalla sentenza che dichiara lo **stato d'insolvenza** e non dal decreto ministeriale che dispone l'apertura della procedura.

PROCEDIMENTO CIVILE INGIUNTIVO ESECUTIVO

Cass., 10 febbraio 2003, Sez. III, n. 1936, in *Guida al Diritto*, n. 10/03, pag. 48, con nota di Mario Piselli.

- Il **provvedimento** con cui il **giudice dell'esecuzione**, in un processo di espropriazione forzata immobiliare, dopo che è stata pronunciata l'**aggiudicazione provvisoria** a seguito d'incanto, **ne dichiara la nullità** e fissa di nuovo il primo incanto, non può essere considerato un provvedimento giuridicamente inesistente, perché da un lato costituisce esercizio del potere del giudice dell'esecuzione di revocare i propri provvedimenti, potere che può essere esercitato anche per ragioni di nullità e non solo per ragioni di inopportunità originaria o sopravvenuta, e dall'altro l'ordinanza di aggiudicazione provvisoria può essere revocata sino a quando sulla sua base non sia intervenuto il decreto di trasferimento, perché è questo che ne costituisce l'esecuzione.

L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, in un processo di espropriazione forzata immobiliare, **dispone la revoca di un suo precedente provvedimento**, con il quale abbia dichiarato nullo un incanto e revocato l'aggiudicazione provvisoria, se ripristina l'efficacia dell'aggiudicazione, non lo fa con **decorrenza** dalla data della stessa aggiudicazione, ma da quella in cui l'ultimo provvedimento è reso conoscibile: è pertanto tempestiva l'offerta di aumento di un sesto presentata, prima che l'ultimo provvedimento gli sia comunicato, da parte di persona che, avendo presentato cauzione per offrire nell'incanto, ma non avendovi preso parte, aveva ottenuto dal giudice la dichiarazione della sua

nullità, deducendo di non avervi potuto offrire perché l'incanto si era tenuto in luogo diverso da quello stabilito.

Cass., 27 gennaio 2003, Sez. III, n. 1185, in *Guida al Diritto*, n. 10/03, pag. 66.

- In tema di **procedimento per ingiunzione** per effetto dell'**opposizione** non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri delle parti e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. In particolare il disposto dell'art. 269 c.p.c. non si concilia con il procedimento instaurato tramite opposizione a decreto ingiuntivo, **dovento in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento**, non potendo le parti originarie essere altre che il soggetto istante per l'ingiunzione di pagamento e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta. **L'opponente**, pertanto, cui è **precluso**, nella qualità di convenuto sostanziale, **la facoltà di chiedere lo spostamento dell'udienza** nonché quella di notificare l'opposizione a soggetto diverso dal creditore procedente per ingiunzione, deve, necessariamente, chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo, al quale ritiene comune la causa, sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Cass., 20 gennaio 2003, Sez. II, n. 744, in *Guida al Diritto*, n. 12/03, pag. 54.

- **La specificità dei motivi di appello esige**, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime: alla **parte volitiva dell'appello**, infatti, di deve sempre accompagnare una **parte argomentativa**, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Al fine della sussistenza del requisito della specificità dei motivi, richiesto dal citato art. 342 c.p.c., pertanto, devono essere indicati, nell'atto di appello, gli **errori di fatto e di diritto attribuiti alla sentenza di primo grado**, non essendo sufficiente il semplice e generico richiamo alle difese svolte in primo grado e i motivi di impugnazione, inoltre, devono essere specificati nell'atto introduttivo e non nel corso del giudizio di appello.

Cass., 10 gennaio 2003, Sez. I, n. 148, in *Guida al Diritto*, n. 13/03, pag. 49.

- Il **principio del *simultaneus processus*** non può derogare né al **rito speciale fallimentare**, né sottrarre la domanda principale al giudice **ordinario** che per essa sia naturalmente competente, prospettandosi invece l'esigenza di separazione dei giudizi.

Cass., 13 dicembre 2002, Sez. III, n. 17828, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 11/02, pag. 1326.

- La **notificazione dell'impugnazione** relativa a cause inscindibili eseguita nei **termini di legge** nei confronti di **uno solo dei litisconsorti necessari introduce** validamente il giudizio di gravame nei confronti di **tutte le altre parti**, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell'appellato; in siffatta ipotesi, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'appellato *ex art. 291 c.p.c.*, nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 331 c.p.c..

Cass., 6 dicembre 2002, Sez. Lav., n. 17402, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 11/02, pag. 1294.

- Qualora la **notificazione dell'impugnazione** presso il procuratore costituito **non sia andata a buon fine**, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall'istante, la questione della **conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo**, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, **non ha alcun rilievo giuridico**, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione; detto termine, in quanto perentorio, non è prorogabile, né soggetto a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge; ne consegue che esso decorre durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell'istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso.

Cass., 25 novembre 2002, Sez. III, n. 16571, in *Il Foro Italiano*, 2003, I, 466.

• Nel processo civile, **la facoltà delle parti di produrre documenti e di chiedere nuovi mezzi** di prova deve essere esercitata a pena di decadenza, formulando l'istanza di assegnazione del termine per ulteriori deduzioni istruttorie di cui all'art. 184, comma 1, c.p.c., nel momento in cui si conclude la fase di trattazione preparatoria ovvero nel corso dell'eventuale successiva udienza che ne costituisce prosecuzione nel caso previsto dall'art. 183, comma 5, c.p.c., e si apre, senza soluzione di continuità, la fase istruttoria.

Nel processo civile, le parti hanno la facoltà di produrre documenti e di chiedere mezzi di prova non proposti negli atti introduttivi nel corso dell'udienza di trattazione poiché nessuna sanzione è prevista nel caso di mancata formulazione degli stessi nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta.

Una volta maturata la preclusione in sede di prima trattazione il giudice non può ammettere le prove revocando l'ordinanza con la quale aveva invitato le parti a precisare le conclusioni.

Cass., 8 novembre 2002, Sez. III, n. 15700, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 5/03, pag. 60.

• La norma di cui all'**art. 2304** c.c., secondo il quale i **creditori sociali** non possono pretendere il pagamento del proprio credito dai singoli soci illimitatamente responsabili se non dopo **l'escussione del patrimonio sociale**, ha efficacia limitata **alla fase esecutiva**, dovendosi interpretare nel senso che il creditore sociale non possa procedere coattivamente nei confronti del socio se non dopo aver agito senza successo sui beni sociali; resta pertanto **consentito ai creditori sociali di agire già in fase di cognizione** anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile al fine di ottenere un titolo esecutivo a carico del medesimo, suscettibile di messa in esecuzione comunque all'esito infruttuoso dell'esecuzione sui beni sociali, ma tale da consentire **immediatamente l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale** sui beni del singolo socio condannato, sempre però subordinando l'esecuzione su detto bene al mancato soddisfacimento del credito con i beni sociali. (Massima non ufficiale).

Cass., 26 ottobre 2002, Sez. Lav., n. 15141, in *Il Foro Italiano*, 2003, I, 498.

• In materia di efficacia della **cessione di crediti futuri** in pregiudizio del **creditore pignorante**, occorre distinguere tra **crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto-base**, quali i crediti di lavoro, e **crediti soltanto eventuali**, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi; la cessione dei primi prevale sul pignoramento nell'ambito di un triennio, purché prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto, mentre perché prevalga la cessione dei secondi è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento.

Trib. Torino, 18 luglio 2001, in *Il Foro Italiano*, 2003, I, 655.

• Nel **giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo**, il termine per proporre le **eccezioni processuali** e di merito non rilevabili d'ufficio, di cui all'art. 180, comma 2, c.p.c., dev'essere **assegnato al debitore opponente**, e non al creditore opposto, onde evitare sovrapposizioni rispetto alle attività consentite a quest'ultimo e contemplate in altre norme del codice di rito.

Le eventuali preclusioni in cui incorra la parte possono essere rilevate anche dal giudice *ex officio*, a nulla valendo l'accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Cass., 13 dicembre 2002, Sez. III, n. 17830, in *Guida al Diritto*, n. 9/03, pag. 66.

• Nella **valutazione equitativa del danno patrimoniale**, conseguente a inadempimento contrattuale, il giudice del merito deve considerare **tutte le circostanze** utilmente dedotte per il **risarcimento integrale di tale danno**, tenendo conto della natura del danno e della sua permanenza. Valutazione che, in via equitativa, deve tendere all'integralità del risarcimento, ai fini del completo ristoro della parte contrattualmente lesa.

OSSERVATORIO

ANATOCISMO

IL TRIBUNALE DI BRESCIA RICONOSCE LA LEGITTIMITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI DEBITORI.

Con sentenza del 3 maggio 2002, depositata il 20 maggio 2002 (disponibile nella versione estesa per i clienti dello Studio), il **Tribunale di Brescia** ha affermato la piena **legittimità** della clausola contenuta nei contratti di conto corrente bancari che prevede la **capitalizzazione trimestrale** degli interessi debitori.

Secondo il giudice bresciano la questione della capitalizzazione degli interessi deve essere risolta alla stregua dell'art. 1283 c.c., e non degli artt. 1823, 1825 e 1831, non richiamati dall'art. 1857, relativo al conto corrente bancario, che richiama espressamente solo alcune delle disposizioni relative al conto corrente ordinario. La legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (laddove prevista nelle norme contrattuali), dovrà quindi essere affermata, nonostante le note sentenze della Corte di Cassazione nn. 2374 e 2096 del 1999, che l'hanno esclusa, in difformità da tutti i precedenti in materia. Secondo il medesimo magistrato, va pertanto condiviso l'assunto del Tribunale di Firenze il quale, con sentenza dell'11 luglio 2001 (cfr. *Iusletter* n. 9) ha affermato che "*sotto il profilo della ricorrenza del requisito psicologico della norma consuetudinaria...l'opinione non può essere al tempo stesso presupposto della obbligatorietà e presupporre un obbligo preesistente, in quanto ciò comporta un circolo vizioso di difficile soluzione e, comunque, destinato a risolversi con l'assurdo dell'errore iniziale sull'esistenza della norma*".

Inoltre, sempre secondo il Tribunale di Brescia, "*come è stato evidenziato dalla più accorta dottrina, la capitalizzazione trimestrale era già prevista dalle norme bancarie uniformi del 1929 (circolare 7 gennaio 1929 della Confederazione Generale Bancaria Fascista), e ribadita da analoghe norme del 1941, 1948, 1951*".

Conclude il giudice bresciano con la considerazione che, quanto all'opinione dei consociati della **legittimità dell'uso**, essa deriva sicuramente, oltre che dalla costante **ripetizione delle clausole in questione in tutti i contratti di conto corrente** bancario, che è fatto notorio, anche

dall'**uniforme interpretazione (fino al 1999) della stessa Corte di Cassazione** che aveva sempre ritenuto legittime le clausole stesse. (p.a.f.)

* * *

ANATOCISMO BANCARIO: I GIUDICI DI MERITO SONO CONTRO LA CASSAZIONE? (IN MARGINE A DUE PRONUNCE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI), di Gianluca Grasso, in *Contratto e Impresa*, n. 3/02, pag. 953.

L'Autore, passando attraverso la giurisprudenza della Corte di Cassazione fino alle pronunce del 1999, il *revirement* della Suprema Corte, le valutazioni della dottrina, l'intervento del legislatore con l'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999 e relativa declaratoria di illegittimità, esamina le differenti posizioni dei giudici in merito, in particolare le pronunce del **Tribunale di Napoli dell'8 agosto 2001 e del 7 dicembre 2001, tra loro contrapposte**.

Prendendo ad esempio queste ultime due sentenze, emesse dal medesimo giudice a distanza di pochi mesi, l'Autore si domanda se tale cambiamento sia frutto di una scelta consapevole o se sia stato del tutto casuale, e quale sia il futuro riservato al contestato *revirement* della Cassazione.

Nella prima delle citate sentenze, quella dell'8 agosto 2001, il Tribunale di Napoli, ha ammesso la **capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi** a carico del cliente, sottolineando il lungo periodo in cui tale pattuizione è stata considerata legittima da costante giurisprudenza, in quanto conforme agli usi. Con la sentenza *de qua* il Tribunale di Napoli si pone dunque in contrasto con il *revirement* del 1999 della Corte di Cassazione intervenuta, come è noto, per dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, asserendo che: l'art. 1283 c.c. ammette l'anatocismo a determinate condizioni espressamente previste; la deroga della norma può essere disposta solo da usi contrari a carattere normativo; le c.d. norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, avendo natura pattizia, non sono usi normativi; l'ammissibilità

della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dipende, allora, dall'esistenza di una precisa consuetudine; non sussistendo elementi in grado di concretizzare la consuetudine di specie, gli usi correttamente applicati sono meri usi negoziali che non consentono il ricorso alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Nella seconda sentenza, del 7 dicembre 2001, il medesimo Tribunale, diversamente da quanto affermato quattro mesi prima, **ha considerato illegittimo l'anatocismo bancario** accogliendo *in toto* le predette osservazioni avanzate dalla Cassazione nel 1999.

L'Autore, schierandosi dalla parte di coloro che sostengono l'inesistenza di una consuetudine che consenta la capitalizzazione trimestrale, conclude dichiarando che l'orientamento oggi prevalente è senz'altro quello affermato dalla Corte nel 1999 e che nonostante alcuni giudici di merito contrastino la posizione della Corte, non ci sarà probabilmente alcuna pronuncia a Sezioni Unite, pur auspicata da più parti. Il nuovo orientamento, sempre secondo l'Autore, appare pertanto consolidato e sono ormai varie le pronunce della Corte, provenienti da differenti sezioni, che negano l'esistenza dell'uso. Per tali ragioni non apparirebbero al momento sussistere i margini per un ulteriore e clamoroso *revirement*. (p.a.f.)

* * *

ANATOCISMO, CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO E COMPENSI SPETTANTI AI CTU: NUOVO ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI MILANO.

Una recentissima decisione, resa dalla **Sesta Sezione Civile del Tribunale di Milano** (disponibile nella versione estesa per i clienti dello Studio), ci offre l'occasione per tornare su un argomento apparso già più volte nelle pagine di *Iusletter* (nn. 8, 9 e, in particolare, n. 15 pag. 24): quello della **liquidazione di compensi** di entità del tutto spropositata **a favore dei consulenti tecnici** incaricati di procedere alla ricostruzione del saldo di conto corrente nell'ambito di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ove il debitore, tra i motivi di opposizione, lamenta l'avvenuta applicazione, da parte dell'istituto di credito, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Proposti numerosi reclami avverso i decreti di liquidazione di tali esorbitanti compensi, il

Tribunale di Milano pareva essersi ormai inflessibilmente orientato nel senso di accogliere la prassi in genere seguita dai consulenti tecnici (e ratificata dai giudici che emettono i decreti di liquidazione), consistente nel fare riferimento, nelle operazioni di autoliquidazione dei propri onorari, anziché al "**valore della controversia**" (come prescritto dalla legge), alla **somma di ogni singolo valore accertato in sede di ricalcolo** del saldo di conto corrente.

Ciò con le pesantissime conseguenze, in termini di addebiti alle banche per spese di consulenza tecnica, già illustrate nei precedenti articoli.

Pare dunque davvero il caso di segnalare ai nostri lettori che, con **decisione del 26 marzo 2003**, resa a definizione dell'ennesimo reclamo proposto avverso una liquidazione irregolare, anche il Tribunale di Milano - come già si è verificato presso il Tribunale di Monza - ha finalmente accolto le opposte ragioni, riconoscendo che, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti al consulente tecnico, occorre far riferimento al valore della controversia nella quale la perizia è stata eseguita, rappresentato, nel caso di specie, dalla pretesa fatta valere dalla banca in sede monitoria.

Il compenso del consulente, precedentemente liquidato nella misura di € 6.495,48, è stato pertanto ridotto ad € 3.243,66. (m.b.)

* * *

USURA

ASPETTI PROBLEMATICI DELLA DISCIPLINA DEI MUTUI USURARI, di Alessandra Pisu, in *Contratto e Impresa*, n. 3/02, pag. 1259.

Segnaliamo ai Lettori di *Iusletter* l'articolo di Alessandra Pisu, con cui l'Autrice offre un esteso ed attento esame nonché un'ampia rassegna giurisprudenziale e dottrinale nell'ambito della disciplina dei **mutui c.d. "usurari"**.

Si parte dalla premessa secondo cui, dopo un breve periodo di assestamento, la travagliata vicenda dei mutui usurari ha trovato soluzione grazie ad un nuovo intervento del legislatore (d.l. n. 394 del 29 dicembre 2000 e l.n. 24 del 28 febbraio 2001) che ha da ultimo ottenuto, nella sostanza, l'avallo del giudizio della Consulta (Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29). L'esito

positivo del controllo, operato dal giudice, delle leggi sulla nuova normativa sembrerebbe quindi non lasciare più spazio ad ulteriori discussioni. Tuttavia, persistono **questioni rimaste irrisolte** anche alla luce dell'ultima novella – si pensi al dubbio sulla riconducibilità o meno degli interessi moratori nel concetto di interesse usurario – nonché alcune perplessità sul modo attraverso il quale si è giunti a spegnere il clamore suscitato dal problema dello *ius superveniens* dettato dalla legge antiusura del 1996.

L'Autrice prosegue rilevando come uno dei capisaldi della disciplina introdotta dalla l.n. 108/1996 sia rappresentato dalla **fissazione della misura degli interessi** usurari in riferimento alla c.d. fattispecie base del reato descritta dall'art. 644, comma 1 e 3 parte prima, c.p..

In questo modo si sarebbe voluta **sottrarre alla discrezionalità** del giudice la valutazione del carattere usurario degli interessi per ancorarla ad un parametro prefissato, ma variabile, fondato su rilevazioni statistiche di natura finanziaria.

Quanto all'assoggettabilità o meno degli **interessi moratori** alle previsioni della l.n. 108/1996, la Consulta, in occasione dei giudizi di legittimità costituzionale promossi sulle disposizioni contenute nel d.l. n. 394/2000 e nella l.n. 24/2001, ha ritenuto di dover precisare, sia pur come *obiter dictum*, "che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori". Infine, nell'ambito del rapporto tra applicazione della l.n. 108/1996 e *ius superveniens*, nell'ipotesi di **convenzione originariamente lecita** in ordine alla misura degli interessi, non essendo configurabile un profilo di illiceità se non sopravvenuta, non si dovrebbe invocare la pesante sanzione prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. che fa venire meno l'obbligo di corrispondere gli interessi altrimenti dovuti. Indiscussa, invece, sarebbe l'operatività della medesima norma nell'ipotesi inversa, nella quale la misura degli interessi originariamente pattuita in eccedenza rispetto al limite legale vigente al momento dell'accordo rientri successivamente nella fascia sotto soglia a seguito di una variazione in aumento del TAEG. Essendo in questo caso la clausola nulla fin dall'origine, non si può senz'altro dare rilevanza ad un eventuale successivo rialzo dei tassi medi per ricondurre la stessa in un ambito di liceità. (p.a.f.)

* * *

MERCATI FINANZIARI

NUOVE NORME PER GLI HEDGE FUNDS ITALIANI. IL NUOVO REGOLAMENTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E I FONDI SPECULATIVI, di A. Christian Faggella, in *Mondo Hedge*, n. 9/03, pag. 4.

Sono state finalmente pubblicate – nei giorni scorsi – le novità introdotte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di **SGR tradizionali e speculative**.

Con il Regolamento del 31 gennaio 2003 (registrato alla Corte dei Conti il 14 marzo 2003) il Ministero ha infatti provveduto a dare seguito alla tanto attesa "rivisitazione" del proprio precedente D.M. n. 228/1999, con il quale era stata emanata la prima disciplina degli *hedge funds* di diritto domestico.

Queste le novità apportate dalla norma regolamentare (art. 12) in commento:

- il **numero dei soggetti** che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le duecento unità;
- l'**importo minimo** della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro;
- le **quote** dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.

La nuova previsione recepisce dunque alcune delle istanze che gli operatori avevano fatto, già dall'inizio dell'entrata in vigore del D.M. n. 228/1999, in particolare con riguardo alla necessità di innalzare il numero dei partecipanti al fondo (200 anziché 100) e di abbassare la soglia minima di ingresso (da 1 milione a 500.000 euro). Si tratta ovviamente di una regolamentazione che risulta, rispetto al passato, certamente di maggiore favore nei confronti dei fondi "hedge" di diritto italiano e finalizzata ad assecondare la crescita e l'espansione di questo tipo di strumento di investimento "alternativo".

Tuttavia, la disposizione che presenta il carattere di maggiore rilevanza è quella con la quale si afferma espressamente che **"le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso"**.

Da un lato, infatti, tale previsione non fa che ribadire una regola già prevista dall'art. 7 del precedente D.M. n. 228/1999, ai sensi del quale: "in tutti i casi in cui è previsto un ammontare minimo di sottoscrizione del fondo il valore inizia-

le di ciascuna quota o azione non può essere ad esso inferiore. Le quote non possono anche successivamente essere frazionate, ove non siano ammesse alla negoziazione su di un mercato regolamentato".

Dall'altro, la conferma espressa del divieto di frazionamento della quota pone un ostacolo obiettivo allo sviluppo del mercato dei fondi speculativi in Italia (basti pensare al fenomeno potenzialmente esplosivo che si sarebbe registrato se gli intermediari avessero potuto suddividere tra una pluralità di propri clienti una sola quota di fondo speculativo) oltre che creare alcuni problemi di carattere pratico e interpretativo agli operatori e ai loro consulenti legali.

Basti pensare, solo per fare alcuni esempi, ai problemi legati alla contestazione della quota, con riferimento ad entrambi i due profili: sia quello relativo alla quota minima di partecipazione, sia quello inerente al numero massimo di partecipanti.

E ciò con buona pace di tutti coloro (operatori in testa) che ritenevano che fosse proprio l'introduzione della "facoltà di frazionamento" il risultato da ottenere in sede di riforma del D.M. n. 228/1999. (a.c.f.)

* * *

INVESTIMENTO FINANZIARIO E ATTIVITÀ ASSICURATIVA NELLA PROSPETTIVA DELL'INFORMAZIONE DEL RISPARMIATORE, di Andrea Guaccero, in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 1/03, I, 16.

L'Autore si occupa del **fenomeno della "finanziarizzazione" dell'attività delle imprese assicurative**, che sempre più spesso propongono ai propri clienti prodotti a contenuto marcatamente finanziario (si pensi alle polizze c.d. *unit linked*).

Si tratta di prodotti formalmente riconducibili a istituti e schemi tipici del settore assicurativo (soprattutto le polizze vita), ma il cui rendimento viene legato all'andamento di fondi separati propri della Compagnia o di fondi comuni di investimento - le cui quote vengono acquistate con i premi versati dai clienti - o ancora all'andamento di indici particolari.

Il contenuto e la sostanza di tali prodotti giustificerebbero **l'estensione anche a tali figure della disciplina normativa** e regolamentare dettata dal Legislatore e dalla Consob con riferimento agli strumenti ed ai **prodotti**

finanziari in generale; e ciò sia per quanto riguarda la procedura autorizzativa, sia per quanto riguarda la distribuzione presso il pubblico dei prodotti.

Le imprese assicurative godono invece - con alcune significative eccezioni, relative ai fondi pensione e ai prodotti non riconducibili formalmente a contratti assicurativi - di una disciplina speciale e diversa; in particolare:

- per quanto riguarda il procedimento autorizzativo, sono differenti i soggetti (l'ISVAP e non la Consob) incaricati di svolgere istituzionalmente l'attività di vigilanza, nonché i poteri di tali organismi; differente è anche - per contenuto e composizione - la documentazione informativa;
- per quanto concerne la distribuzione al pubblico, le Compagnie di Assicurazione - se collocano esse stesse i propri prodotti, agendo sostanzialmente da intermediari - non sono soggette alle norme in tema di servizi di investimento, ed il flusso di informazioni tra l'impresa e l'investitore potrebbe risultare in concreto fortemente ridimensionato.

Si auspica pertanto un intervento legislativo, volto a differenziare la normativa applicabile facendo riferimento all'attività concretamente prestata e non - come avviene - alla natura dei soggetti che la prestano. (f.m.)

* * *

AGENTI FINANZIARI E PROMOTORI, di Antonio Ciccia, in *Italia Oggi*, del 22 aprile 2003.

L'articolo in commento prende spunto dalla pubblicazione di una recente circolare (17 aprile 2003, n. 1) del Ministero dell'Economia e delle Finanze - che ha chiarito il significato dell'espressione "*promuovere e concludere contratti*" contenuta nel testo dell'art. 2 del Regolamento n. 485 del 2001 emanato dallo stesso Ministero - per soffermarsi sulla figura degli agenti finanziari, sul loro obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi e sull'estensione nei loro confronti della normativa antiriciclaggio.

In effetti, dal combinato disposto del Regolamento n. 485/2001 e del d.lgs. n. 374/1999, emerge che gli agenti finanziari sono tenuti agli obblighi e

soggetti alle sanzioni previsti dalla normativa antiriciclaggio ed in particolare dall'art. 4 del d.lgs. n. 374/99, nonché all'obbligo di iscrizione nell'elenco dell'UIC.

Dal tenore dell'articolo (e dal suo titolo in particolare modo) parrebbe tuttavia ricavarsi che una tale estensione operi in ugual modo anche nei confronti dei promotori finanziari.

In verità, ci pare opportuno precisare che, mentre i promotori finanziari si occupano (tra l'altro) di "*promozione e conclusione di contratti*" relativi a servizi di investimento, operando come *longa manus* di banche e SIM preponenti, **gli agenti finanziari svolgono un'attività differente, finalizzata alla "*promozione e conclusione*" dei – ben diversi - contratti di cui all'art. 106, comma 1, del Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia (es. concessione di finanziamenti, intermediazione in cambi etc.).**

Di conseguenza, la normativa relativa agli agenti finanziari risulta essere inapplicabile ai promotori. Non è dunque allo stato prospettabile una assimilazione di agenti e promotori finanziari sotto i profili considerati, trattandosi di figure professionali differenti. (f.m.)

* * *

INTERNET NELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, di Didia Lucarini Ortolani, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, n. 1/03, pag. 21.

L'Autrice svolge una completa disamina delle problematiche connesse all'**utilizzo di Internet nel settore dell'intermediazione finanziaria**. Dopo una breve premessa sulla potenzialità di Internet quale tecnica di comunicazione e informazione "*a distanza*", l'Autrice si sofferma in modo particolare sulla sua rilevanza quale strumento per la "*sollecitazione all'investimento*", da intendersi come "*offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari*".

Internet può inoltre essere proficuamente utilizzato, oltre che **in sede precontrattuale** - promozionale, **anche in sede di stipulazione dei singoli contratti di investimento** usufruendo delle recenti implementazioni della firma digitale. Un'ulteriore applicazione viene fatta in tema di esecuzione del rapporto di ricezione, trasmissione e negoziazione ordini, ove Internet diviene uno dei possibili strumenti a disposizione

dell'investitore per inoltrare i propri ordini di sottoscrizione/acquisto/vendita di strumenti finanziari agli intermediari autorizzati alla prestazione di tale servizio di investimento (c.d. "*trading on line*").

L'Autore sottolinea che la particolare facilità d'uso di Internet non esime affatto gli intermediari dall'onere di rispettare tutte le disposizioni, di legge (TUF) e regolamentari (Reg. Consob n. 11522 del 1998), previste a tutela dell'investitore, con particolare riferimento all'obbligo della forma scritta per i contratti di investimento e alla effettuazione delle operazioni di investimento non adeguate al profilo dell'investitore; conclusione confermata, del resto, anche dalla comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000. (f.m.)

* * *

BREVISSIME

Authority unica.

Il presidente della Commissione Finanze della Camera, Giorgio La Malfa, anticipando le conclusioni cui sta arrivando, dopo un anno, l'indagine conoscitiva della Commissione sul Testo Unico della Finanza, ha affermato che l'impianto normativo del **sistema finanziario italiano** ha superato il gap che lo separava dagli altri ordinamenti europei, mentre diversi sono ancora i passi da percorrere in tema di **autorità di vigilanza**. Troppi sono, secondo La Malfa, gli inconvenienti derivanti dalla frantumazione dell'attività di vigilanza su soggetti bancari, finanziari e assicurativi dovuta alla contemporanea presenza di tre distinte Authority (Banca d'Italia, Consob e Isvap); sarebbe pertanto auspicabile la **creazione di un'unica Authority**. (f.m.)

* * *

Scritture private con registrazione.

La Corte di Cassazione con sentenza 28 marzo 2003, n. 4728, ha precisato che le **scritture private non autenticate**, qualora abbiano ad oggetto prestazioni di contenuto patrimoniale, rientrano nell'applicazione dell'art. 9, D.P.R. n. 131/1986. Conseguentemente, devono essere sottoposte a **registrazione in termine fisso**. (s.d.)

* * *

Esami legali.

E' stato presentato dal Ministro della Giustizia il progetto del Decreto Legge volto a **riformare gli esami statali di Avvocato**.

Tra le modifiche che si vorrebbero apportare si segnalano in particolare quelle che seguono:

- le commissioni esaminatrici istituite presso ogni Corte d'Appello saranno collegate ai candidati con meccanismo casuale;
- l'esame dovrà essere sostenuto presso la Corte d'Appello nel cui distretto è stata svolta la maggior parte del tirocinio;
- le prove scritte si svolgeranno presso la sede di appartenenza dei praticanti e quelle orali presso

la sede di appartenenza dei Commissari;
- non potranno più essere utilizzati i codici commentati durante le prove scritte. (s.d.)

* * *

Pubblicità dei fallimenti.

L'Agenzia del Territorio, con circolare n. 3 del 23 aprile 2003, attese le contrastanti interpretazioni dell'art. 88 l.f., ha precisato che lo strumento idoneo a **pubblicizzare la sentenza** dichiarativa di **fallimento** è la trascrizione e non l'annotazione. (s.d.)

* * *

CONVEGNI

LA GESTIONE DEI CREDITI NELLE PROCEDURE CONCURSUALI: ESIGENZE E PROPOSTE - Milano, 28 marzo 2003 - Organizzato da AEDBF.

Partecipazione di:

Monica Buttignol (m.buttignol@lascalaw.com)

Luciana Cipolla (l.cipolla@lascalaw.com)

Christian Faggella (c.faggella@lascalaw.com)

Giuseppe La Scala (g.lascalaw@lascalaw.com)

Materiale già disponibile per i clienti dello Studio.

PREVENZIONE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEL SETTORE DEL RISPARMIO GESTITO - Milano, 7 marzo 2003 - Organizzato da ITA srl e Gruppo SOI S.p.a.

Partecipazione di:

Christian Faggella (c.faggella@lascalaw.com)

Francesco Mocci (f.mocci@lascalaw.com)

Materiale già disponibile per i clienti dello Studio.

STRUMENTI DI GESTIONE ALTERNATIVI PER CLIENTELA PRIVATE BANKING - Milano, 6 marzo 2003 - Organizzato da ITA srl e Gruppo SOI S.p.a.

Partecipazione di:

Christian Faggella (c.faggella@lascalaw.com)

Materiale già disponibile per i clienti dello Studio.

COSE NOSTRE

NUOVE DALLO STUDIO

Si conclude la "regular season" per la squadra di calcio dello Studio.

Il torneo di calcio "La Legge nel Pallone", nel quale si affrontano diciotto dei più importanti studi legali italiani, ha concluso la sua fase preliminare, nella quale ogni squadra ha affrontato tutte le altre e sono state definitivamente eliminate le due peggiori classificate.

La Scala & Associati, "triturando" Gianni & Origoni con un perentorio 4-1 nell'ultima giornata (due reti di uno straordinario Faggella e una marcatura ciascuno per Gianisi e Caputi), ha conquistato un meritatissimo secondo posto assoluto. Ha dunque ottenuto nel tabellone finale, ad eliminazione diretta, una collocazione da "testa di serie".

I "play off" incominceranno a fine maggio, con gli ottavi di finale, e si concluderanno ai primi di giugno, dopo una serie di sfide all'ultimo sangue. Speriamo che la concentrazione non venga meno e che il cammino dei baldi pedatori dello Studio prosegua fino in fondo.

Sul prossimo numero cronache, bilanci finali e (temutissime) pagelle. (g.l.s.)

* * *

BIBLIOTECA DI STUDIO: NUOVI ACQUISTI

- BELLI F., CONTENTO G., PATRONI GRIFFI A., PORZIO M., SANTORO V. (a cura di), *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, ZANICHELLI, 2003.

L'opera, divisa in due volumi, costituisce uno dei più completi ed esaustivi commenti al d.lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993.

- BONAVOLONTA' L. M., *Formulario della responsabilità derivante dai ritardi nei pagamenti*, GIUFFRÈ, 2003.

Il volume costituisce un utile strumento operativo per qualunque professionista impegnato in materia di responsabilità derivante dai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci, prestazioni professionali o di servizio di cui al d.lgs. n. 231/2002.

- FRANCESCHELLI V. (a cura di), *Brevetti, Marchi, Ditta, Insegna*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, UTET, 2003.

I due volumi dell'opera sono diretti all'operatore giuridico che intenda approfondire in modo chiaro ed esauriente la branca del diritto industriale.

- GALGANO F., *Il nuovo diritto societario*, Vol XXIX, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, CEDAM, 2003.

Il testo costituisce un lucido commento alla nuova disciplina in tema di società introdotta dalla recente riforma del diritto societario

- TENCATI A., *Il pagamento attraverso assegni e carte di credito*, CEDAM, 2003.

Approfondita trattazione della dottrina e della giurisprudenza formatesi negli ultimi vent'anni intorno ai profili civili, fallimentari e fiscali del pagamento attraverso assegni e carte di credito.

Il testo fornisce, inoltre, un ampio spazio alla trattazione delle questioni relative all'applicazione delle nuove tecnologie, alla redazione degli assegni e alla recente normativa in tema di "moneta elettronica".

In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata ai numeri ricevuti sino al 16 maggio 2003:

Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 6/2002;
Banche e Banchieri, n. 1/2003;
Contratto e Impresa, n. 3/2002;
Contratto e Impresa/Europa, n. 1/2002;
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, n. 3/2002;
Diritto dell'Informazione dell'Informatica, n. 1/2003;
Diritto e Giustizia (supplemento), n. 4/2003;
Diritto e Pratica delle Società, n. 8/2003;
Famiglia e Diritto, n. 2/2003;
Giurisprudenza Commerciale, n. 1/2003;
Giurisprudenza Milanese, n. 2/2003;
Giustizia a Milano, n. 9/2002;
Giustizia Civile, n. 2-3/2003;
Guida al Diritto, n. 16/2003;
I Contratti, n. 4/2003;
Il Corriere Giuridico, n. 3/2003;
Il Diritto Fallimentare, n. 6/2002;
Il Fallimento, n. 3/2003;
Il Foro Italiano, n. 2/2003;
Il Massimario del Foro Italiano, n. 11/2002;
Int'l Lis, n. 1/2003;
Le Nuove Leggi Civili e Commentate, n. 5/2002;
Rivista delle Aste Giudiziarie, n. 116/2003;
Rivista dell'Esecuzione Forzata, n. 4/2002;
Rivista delle Società, n. 1/2003.

I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal

Massimario del Foro Italiano.

Questo numero è aggiornato alla **sentenza n. 18370 del 30 dicembre 2002** (n. 11/2002 - fasc. n. 21-22).

La consultazione di tutti i numeri di *Iusletter* dal n. 1 della V° serie (febbraio 2000) è disponibile in formato elettronico sul sito **www.lascalaw.com**

Questo numero è stato chiuso il giorno 16 maggio 2003.

IUSLETTER

E' una testata registrata il 24.9.2001 presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.

E' di proprietà dell'Associazione Professionale

**LA SCALA VENTURA PESENTI
FAISSOLA GUIDI FAGGELLA
CIPOLLA & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE**

MILANO 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/48007165 - FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com
TORINO 10143, Via Beaumont, 2 - TEL. 011/489418- FAX 011/4371068 - torino@lascalaw.com
VICENZA 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 - FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com
PADOVA 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - TEL. 049/661780 - FAX 049/655813 - padova@lascalaw.com
VERONA 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - TEL. 04/8008182 - FAX 045/8008484 - verona@lascalaw.com
MANTOVA 46100, Via Principe Amedeo, 33 - TEL. 0376/222626 - FAX 0376/382346 - mantova@lascalaw.com

Direttore Responsabile

Giuseppe La Scala

Redattore Capo

Luciana Cipolla

Comitato di Redazione

Rossella Federico (coordinamento)
Mara Beretta (editing)
Paolo Antonucci
Simone Bertolotti
Simona Daminelli
Paolo A. Faraone
Massimo Lattuada
Francesco Mocci

Segreteria di Redazione

Francesca Rossini

Viene distribuita gratuitamente

ai clienti dello studio
a cura di Francesca Rossini
(f.rossini@lascalaw.com)
alla quale ci si può rivolgere
per riceverla (anche via e-mail),
per ottenere copia di tutto il materiale
citato e per ogni relativo approfondimento.

In copertina: Ravenna, Basilica di San Vitale,
l'imperatore Giustiniano (particolare).